

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI RATTI S.P.A. SB

* * * * *

Relazione illustrativa sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. Proposta di modifica dell'art. 12 e dell'art. 17 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di introduzione della facoltà, per la Società, di designare il soggetto previsto dall'articolo 135- undecies del TUF (il Rappresentante Designato), cui i titolari del diritto possano conferire delega per partecipare all'Assemblea e di stabilire – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato. La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione per la quale, qualora la Società opti per il ricorso "obbligatorio" al Rappresentante Designato, la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo.

L'intento di riflettere in Statuto le previsioni appena indicate tiene conto dei contenuti del Testo Unico della Finanza a seguito della legge "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (Legge Capitali), il quale contempla la possibilità di introdurre nello statuto siffatte previsioni, sulla scia di quanto consentito ex lege dalla normativa emanata inizialmente per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 e, segnatamente, dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 come successivamente modificato. Inoltre, con particolare riferimento alla precisazione della non necessità della co-presenza di Presidente, Segretario e/o Notaio per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione, va chiarito che la presenza congiunta di questi soggetti nello stesso luogo era stata originariamente considerata per la sua funzionalità alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente sia dal Segretario. Tuttavia, il requisito non è più confacente ai casi ove l'intervento dei partecipanti avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tale ipotesi redigere il verbale in un momento successivo, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Con l'occasione, si propone di modificare l'art. 17 unicamente per esplicitare che, in caso di aumento del numero dei membri del CdA, la nomina degli amministratori non avviene mediante voto di lista, in linea con quanto già desumibile dallo statuto e con la best practice.

Le modifiche statutarie non attribuiscono diritto di recesso.

La tabella seguente mostra il confronto fra il testo vigente e il testo contenente le modifiche proposte:

Testo vigente	Testo proposto
Art. 12 - Ogni soggetto che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. La società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune	<i>Invariato</i>

delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.	
<i>Non presente</i>	<u>Ove consentito dalla disciplina <i>pro tempore</i> vigente, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante tale soggetto, con le modalità previste dalla disciplina <i>pro tempore</i> vigente.</u> <u>Nel caso la Società faccia ricorso a tale ultima facoltà, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire – ove consentito dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti - anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso</u>

	<u>luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.</u>
Art. 17 - La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati secondo un numero progressivo. Ogni lista include un numero di candidati non superiore al numero di componenti da eleggere. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista dalla normativa vigente. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono	<i>Invariato</i>

essere depositate presso la sede legale della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione dei <i>curricula</i> professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla	
---	--

presentazione delle liste, i soci devono presentare entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, presso la sede sociale, l'apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che

precedono sono considerate come non presentate. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.	
---	--

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il

consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui, per completare l'intero Consiglio di Amministrazione, più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano ottenuto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletto il	
--	--

candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non	
---	--

assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Anche nel caso di presentazione di una sola lista, resta fatta salva la procedura di sostituzione prevista per il caso di presentazione di più liste, qualora con i candidati eletti	
--	--

dall'unica lista non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione di un nuovo amministratore appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare il rispetto della	
--	--

disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi.	
L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 del codice civile oppure in sede di aumento del numero dei componenti, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti il Presidente, se questo non è nominato dall'assemblea, e può eleggere uno o più Vice Presidenti. Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche all'infuori dei suoi componenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è	<i>Invariato</i>

presieduto dal Vice Presidente più anziano di età presente, ed in assenza di questi, dall'amministratore più anziano di età. I poteri attribuiti al Vice Presidente dagli articoli 13 e 24 del presente statuto, si intendono riferiti al Vice Presidente non impedito più anziano di età. Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dall'art. 2390 c.c..	
---	--

Vi invitiamo inoltre a conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore per il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera affinché effettuino le occorrenti iscrizioni della delibera adottata al Registro delle Imprese e per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Signori Azionisti,

se d'accordo con quanto espostoVi dagli Amministratori, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Ratti S.p.A. SB,

preso atto della relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti Consob 11971/99;

delibera

- a) di modificare l' articolo 12 e l'articolo 17 dello statuto sociale di Ratti S.p.A.SB, nei termini indicati nella relazione illustrativa,*

- b) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'amministratore delegato in carica, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni adottate e apportare alle stesse ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale."*

Guanzate, 18 novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Favrin